



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 125 DEL 14/06/2023

OGGETTO:

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE, BICCHIERI DI VETRO E/O LATTINE E OBBLIGO DI UTILIZZO CONTENITORI MONOUSO AGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E SIMILARI IN TUTTI GLI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE E DIVIETO DI CONSUMAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CONTENUTI IN CONTENITORI DI VETRO SU AREA PUBBLICA TRA LE ORE 22.00 E LE ORE 05.00.

CONSTATATO CHE sul territorio comunale si stanno verificando numerosi fenomeni di abbandono al suolo di rifiuti costituiti da bottiglie di vetro e lattine, a danno sia dell'ambiente che del patrimonio culturale della Città;

CONSIDERATO CHE su tutto il territorio comunale, nel periodo tardo primaverile ed estivo interessato da afflusso particolarmente rilevante di persone vista la vocazione turistica del territorio, si stanno verificando numerosi fenomeni di aggregazione notturna che turbano la tranquillità ed il riposo dei residenti nonché la tutela dell'ambiente, e del patrimonio culturale in determinate aree della Città;

CONSIDERATO CHE, dette condotte, creando un potenziale pericolo per la sicurezza e per la pubblica incolumità impediscono alla cittadinanza di fruire in maniera libera e tranquilla degli spazi e delle aree pubbliche, con conseguenze negative per il decoro della Città;

VALUTATA la necessità di predisporre strumenti contingibili e urgenti per contrastare l'abbandono incontrollato di contenitori di vetro e alluminio e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile volte a migliorare le condizioni di vivibilità della Città;

RITENUTO opportuno provvedere in materia, al fine di prevenire atti che possano arrecare

danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone;

RAVVISATA la contingibilità e l'urgenza di intervento in merito alle problematiche riscontrate.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) ove si consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti anche in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro o della vivibilità urbana;

ORDINA

- Per il periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio Comunale, è fatto obbligo agli esercizi pubblici che somministrano per asporto alimenti e bevande, di fornire esclusivamente i prodotti in contenitori monouso, con il divieto di somministrare in bicchieri e/o bottiglie di vetro e in lattine tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del mattino.

- Per il periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio Comunale, è altresì vietato il consumo su area pubblica, nello specifico su tutte le vie pubbliche e gli spazi pubblici del territorio cittadino, di qualsivoglia alimento o bevanda in contenitori di vetro o lattine, tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 05.00.

AVVERTE CHE

la violazione della presente Ordinanza sindacale è punita con la sanzione di cui all'articolo 650 C.P.

AVVISA CHE

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:

- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Giaveno.

La presente Ordinanza viene trasmessa, ai fini di vigilanza ed esecuzione:

- al Prefetto di Torino;
- al Questore di Torino;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Giaveno;
- alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa;
- agli esercenti commerciali abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande.

Il Sindaco
GIACONE CARLO